

Statuto dell'associazione

Schweizer Hütten • Cabanes Suisses • Capanne Svizzere



(Il termine “guardiano di capanna” e tutte le altre forme maschili in questo statuto si applicano anche al genere femminile).

I. Nome e sede

Art. 1 Con la denominazione **Schweizer Hütten • Cabanes Suisses • Capanne Svizzere** è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 del Codice civile svizzero con sede legale presso il domicilio del suo presidente.

II. Scopo e mezzi

Art. 2 Lo scopo di Capanne Svizzere consiste nel tutelare e promuovere gli interessi dei guardiani di capanne svizzeri.

Tale scopo è raggiunto mediante:

- a) la collaborazione tra tutti i guardiani di capanne e la collaborazione con l'associazione centrale e le sezioni del CAS, con l'AAC, con i proprietari delle capanne private, con le associazioni di guide alpine, con le autorità militari e civili nonché con altre organizzazioni nel campo dell'alpinismo e del turismo di montagna;
- b) la tutela dei soci, l'ottenimento di condizioni vantaggiose per l'assistenza in materia di consulenza, prestazioni assicurative e sociali nonché di affiliazioni partner;
- c) lo scambio di informazioni e la promozione della comunicazione tra tutti i soci, partner, partecipanti e interessati;
- d) la promozione del cameratismo tra i soci e i guardiani di capanne;
- e) la promozione della formazione professionale e continua dei soci in collaborazione con il CAS e altri partner/organizzazioni.



III. **Soci**

Art. 3 **Adesione come socio**

Chiunque lavori come guardiano di capanne può diventare un socio attivo di Capanne Svizzere. Il guardiano di capanne è colui che gestisce una capanna o qualsiasi altra struttura simile a una capanna per posizione, dimensioni o infrastruttura.

Possono diventare soci passivi gli ex guardiani di capanne e le persone che condividono gli interessi di Capanne Svizzere e si impegnano per essi.

Per l'ammissione come socio è necessario presentare domanda scritta al consiglio direttivo. L'assemblea generale decide sulle ammissioni.

Un socio attivo diventa automaticamente socio passivo se cessa l'attività di guardiano di capanna, viceversa un socio passivo diventa automaticamente socio attivo se avvia l'attività di guardiano di capanna.

Art. 4 **Soci onorari e soci liberi**

I soci che si sono distinti per il loro operato a favore di Capanne Svizzere possono essere nominati soci onorari dall'assemblea generale. I soci fondatori hanno lo stato di soci onorari.

I guardiani di capanne che sono stati soci di Capanne Svizzere per almeno 40 anni diventano soci liberi.

Art. 5 **Quota associativa**

I soci attivi versano la quota associativa annuale stabilita. I soci passivi versano la quota associativa annuale stabilita. I soci onorari e i soci liberi sono esenti dal versamento della quota associativa.

Art. 6 **Dimissioni ed espulsione**

Per le dimissioni da Capanne Svizzere è necessaria una dichiarazione scritta indirizzata al consiglio direttivo entro la fine di agosto. Le dimissioni non esonerano il socio dal saldo di debiti e obblighi nei confronti dell'associazione.

L'assemblea generale può espellere i soci che ledono gli interessi di Capanne Svizzere o non adempiono ai loro obblighi nei confronti dell'associazione. Per espellere un socio è necessaria la maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale.

I soci che non versano la quota associativa annuale nonostante due solleciti sono automaticamente espulsi.

IV. Organizzazione

Art. 7 Gli organi di Capanne Svizzere sono:

- A l'assemblea generale dei soci
- B il consiglio direttivo
- C i revisori contabili



A Assemblea generale

Art. 8 L'assemblea generale è convocata dal consiglio direttivo con almeno due settimane di anticipo. L'invito è inviato per iscritto a tutti i soci. L'assemblea generale annuale si tiene normalmente in autunno.

Art. 9 L'assemblea generale straordinaria è convocata con delibera dell'assemblea generale ordinaria, del consiglio direttivo o su richiesta di un quinto dei soci, con motivazione scritta presentata al consiglio direttivo.

Art. 10 L'assemblea generale è atta a deliberare quando sono presenti almeno dieci soci. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11 L'assemblea generale è presieduta dal presidente o dal vicepresidente, il verbale è redatto dall'attuario o da un segretario nominato dal consiglio direttivo. L'assemblea elegge a scrutinio palese il numero necessario di scrutatori.

Art. 12 Le elezioni e le votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che almeno un quinto dei soci presenti non richieda lo scrutinio segreto. Ciascun socio attivo ha un solo voto. I soci passivi non hanno diritto di voto. I membri eletti del consiglio direttivo che non hanno lo status di soci attivi hanno diritto di voto.

Art. 13 Le competenze dell'assemblea generale sono:

1. elezione del consiglio direttivo dalla cerchia dei soci
2. elezione del presidente dalla cerchia dei soci
3. elezione dei revisori contabili
4. approvazione del verbale dell'assemblea, della relazione annuale del presidente, della relazione sui conti e della relazione dei revisori contabili; discarico per l'operato degli organi esecutivi
5. determinazione della quota associativa annuale
6. tutte le delibere riguardanti i prestiti bancari e il finanziamento esterno
7. ammissione ed espulsione di soci
8. modifica o integrazione dello statuto
9. scioglimento dell'associazione
10. consultazione e delibera in merito a tutti i punti all'ordine del giorno ordinari e alle votazioni
11. consultazione e delibera in merito alle mozioni presentate dai soci al consiglio direttivo per iscritto prima dell'assemblea generale o verbalmente al suo inizio.

B Consiglio direttivo



Art. 14 Il consiglio direttivo è composto da almeno cinque soci, ovvero il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e due assessori.

Ogni socio può essere eletto al consiglio direttivo. Il mandato dura quattro anni. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili. Eventuali dimissioni durante il mandato devono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno associativo.

Il consiglio direttivo si autocostruisce.

Art. 15 Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che è necessario.

Il consiglio direttivo è atto a deliberare se sono presenti almeno tre dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

Il consiglio direttivo può anche deliberare legittimamente per iscritto (per posta, e-mail o mediante circolazione).

Art. 16 Competenze del consiglio direttivo:

1. in qualità di organo esecutivo, il consiglio direttivo è responsabile della gestione complessiva dell'associazione
2. delibera su tutte le questioni associative non di competenza dell'assemblea generale o di altri organi
3. convoca l'assemblea generale annuale
4. esegue le delibere dell'assemblea generale
5. rappresenta l'associazione verso l'esterno, in particolare attraverso la gestione di un sito web dell'associazione e il monitoraggio generale degli interessi di Capanne Svizzere
6. rafforza la base associativa attraverso misure appropriate
7. redige almeno ogni sei mesi una pubblicazione per i soci (organo ufficiale) e utilizza tale pubblicazione così come altri mezzi di comunicazione adeguati per informare i soci sulle attività e le notizie correnti
8. ai fini della validità giuridica, per Capanne Svizzere è richiesta la firma collettiva a due, apposta dal presidente e da un altro membro del consiglio direttivo
9. nell'ambito delle proprie competenze finanziarie, il consiglio direttivo può anche affidare compiti a soggetti esterni.

Art. 17 Il consiglio direttivo è autorizzato a deliberare autonomamente sulle spese fino a un importo di 5000 (cinquemila) franchi per operazione.
Le decisioni di spese non preventivate assunte dal consiglio direttivo non possono superare un totale di 10'000 (diecimila) franchi per anno associativo.

C Revisori contabili

Art. 18 L'assemblea generale elegge due revisori contabili con mandato quadriennale. Sono rieleggibili. I revisori verificano l'inventario, le fatture, la contabilità, le ricevute e il saldo di cassa e presentano all'assemblea generale la relazione sul conto annuale e sui risultati della loro attività di revisione.

V. Scioglimento

Art. 19 L'assemblea generale può deliberare lo scioglimento di Capanne Svizzere a condizione che sia presente almeno la metà dei soci e che sia favorevole la maggioranza dei due terzi.

La liquidazione è effettuata dal consiglio direttivo.

In caso di scioglimento di Capanne Svizzere, il patrimonio residuo dell'associazione a seguito della liquidazione è depositato in un conto bloccato presso una banca svizzera. Se entro cinque anni non è costituita un'associazione erede con lo stesso scopo di Capanne Svizzere, il patrimonio è trasferito alla fondazione Aiuto svizzero alla montagna. Per l'accesso a questo conto bloccato è necessaria la firma collettiva a due apposta dal presidente di Aiuto svizzero alla Montagna e dall'ultimo presidente di Capanne Svizzere.



VI. Altre disposizioni

Art. 20 Il patrimonio dell'associazione è investito presso una banca svizzera. L'assemblea generale delibera in merito a ulteriori investimenti.

Art. 21 L'anno associativo va dal 1° settembre al 31 agosto.

Art. 22 I guardiani di capanne vengono onorati per i loro servizi al raggiungimento di 20 anni di adesione come soci e successivamente ogni ulteriori cinque anni di adesione come soci.

VIII. Disposizioni finali

Art. 23 Il presente statuto è entrato in vigore il 28 ottobre 2023.

Kippel, 28 ottobre 2023

La presidente
Andrea Strohmeier

Il tesoriere
Hans Hostettler